

Ecosuntek Spa

MODELLO 231 – Parte Speciale

Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001

N. Rev.	Data	Motivazione
1	29/05/2020	Inserimento reati Tributari art. 25-quinquiesdecies
2	30/09/2020	Inserimento novità introdotte dal D. Lgs. 75/2020
3	03/11/2021	Integrazione del Modello 231 in relazione ai reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies
4	30/05/2022	Aggiornamenti ai reati di contrabbando e ai delitti contro il patrimonio culturale e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
5	30/11/2023	Aggiornamento reati contro la PA, reati societari e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e aggiornamento riferimenti normativa Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023)

Sommario

Sommario

FUNZIONI E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE.....	4
Reati in danno alla Pubblica Amministrazione	5
Reati in tema di erogazioni pubbliche	6
Frode informatica	10
Corruzione e concussione	11
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.....	21
Reati Societari.....	22
Reati con finalità di terrorismo	30
Terrorismo Internazionale.....	37
Reati contro la personalità individuale	39
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.....	42
Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali, legge 146 del 2006.....	45
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01).....	49
Reati Ambientali	49
I delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).....	50
Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	53
Reati informatici	56
Delitti contro l'industria e il commercio.....	58
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	60
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ...	60
Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.....	61
Incitazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231)	65
Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231) 67	
Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231)	68
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231).....	69
Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	83

FUNZIONI E OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di Ecosuntek Spa, delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di 'regole' che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c del Decreto).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel dettaglio i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di Ecosuntek Spa, anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l'eventuale rilevanza 'sopravvenuta' (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati), ai fini della conseguente informativa all'Organismo di Vigilanza.

Vengono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplate dal Decreto, delineando per ciascuna di esse la rilevanza in relazione all'attività concretamente svolta da Ecosuntek Spa, e le misure di tutela prescritte.

Giovi ricordare in via generale che, agli elementi costitutivi dei diversi reati esaminati, dovrà sempre aggiungersi il requisito dell'interesse o vantaggio di Ecosuntek Spa, in assenza del quale, ovviamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità.

Reati in danno alla Pubblica Amministrazione

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, i “Reati contro la Pubblica Amministrazione”) di seguito elencate:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.); □
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) .

Attualmente il testo dell’art. 25, d.lgs. 231/2001 è il seguente:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

3. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati che Ecosuntek ha ritenuto più rilevanti in considerazione delle attività svolte.

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato):

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche):

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Considerazioni esplicative

Le fattispecie in disamina sono volte a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento "genetico" in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello "esecutivo" della sua corretta utilizzazione.

In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione.

Rilevanza per il Modello di Ecosuntek Spa

La categoria di reati in esame deve ritenersi rilevante ai fini del presente Modello Organizzativo, avendo la Società già ottenuto detti finanziamenti in passato, ed è previsto di richiederli anche in future come emerso dall'originaria analisi dei rischi da aggiornarsi periodicamente.

L'azienda inoltre usufruisce dei fondi interprofessionali previsti dalla normativa per accedere a corsi formative utili all'addestramento del personale in forza in Ecosuntek Spa.

Qualora si acceda all'agevolazione relativa alla assunzione di donne e giovani, non legata all'incremento della base occupazionale, Ecosuntek Spa si impegna a verificare i requisiti di legge per accedervi ed a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

E' fatto comunque obbligo agli amministratori, ove intendessero accedere ai finanziamenti di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p., farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza,

che dovrà valutare l'opportunità di integrare il Modello tenendo conto dell'ulteriore profilo di rischio di commissione di reati rilevanti che si verrebbe a determinare.

Aree a rischio

- ✓ reperimento e gestione di erogazioni pubbliche (Accesso a contributi occupazionali; accesso a finanziamenti pubblici)
- ✓ amministrazione, contabilità e bilancio;
- ✓ amministrazione del personale;
- ✓ gestione degli adempimenti fiscali;
- ✓ gestione degli acquisti;
- ✓ tesoreria e finanza.

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Allo stato attuale, considerata l'importanza dell'attività di ricerca e richiesta di finanziamenti e considerata inoltre la gravità della sanzione prevista dalla normativa ex. D.lgs. 231/2001, Ecosuntek Spa ha deciso di adottare un'apposita procedura scritta presente nel manuale delle procedure e protocolli 231 "Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici".

Le misure in essere volte alla prevenzione del reato sono poi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- formazione del personale;
- Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici;
- principi di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui alla Parte Generale;

Nei rapporti con i Comuni e con gli altri enti pubblici e autorità del settore è fatto divieto di:

- alterare, falsare e omettere le informazioni previste negli obblighi di comunicazione derivanti dal contratto di servizio (es. indicatori gestionali, standard organizzativi e standard tecnici, volumi, ecc.);

- omettere di presentare le documentazioni richieste o presentare informazioni non veritiere;

- adottare comportamenti diversi da quanto previsto dalle regole contabili che disciplinano le modalità di rilevazione, valutazione e rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e nei bilanci di Ecosuntek Spa;

- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando tale situazione possa creare conflitti d'interesse;

- tenere comportamenti non conformi a quanto previsto dal codice di comportamento, dal presente modello, dal manuale della qualità e dalle relative procedure.

Per garantire la corretta gestione dei rapporti con i Comuni e con gli altri enti pubblici e autorità del settore si prevede:

- che siano autorizzati ad operare con i Comuni e con gli altri enti pubblici e autorità del settore soltanto i soggetti espressamente delegati o investiti tramite procura;
- la separazione dei compiti fra i soggetti che intervengono nelle fasi chiave della determinazione dei valori relativi ai parametri per il calcolo della tariffa di riferimento, con particolare riguardo alla fase di rilevazione e a quella di controllo a consuntivo;
- che alle riunioni ed incontri che coinvolgono la Società ed i comuni redatta una scheda di evidenza sintetica che richiama gli aspetti essenziali della riunione od incontro tenutosi. La scheda è sottoscritta dal soggetto che ha partecipato all'incontro e deve essere consegnata all'OdV entro la fine del trimestre in corso di svolgimento.
- La trasmissione all'OdV di una copia degli atti, convenzioni, circolari ed istruzioni riguardanti i rapporti con i Comuni e la Provincia, ivi compresi anche eventuali aggiornamenti, entro la fine del trimestre dal giorno della stipula.

Flussi informativi:

Il Resp. di funzione che gestisce il rapporto con la Pubblica Amministrazione deve informare l'OdV, attraverso specifici flussi informativi:

- la descrizione del contatto con la PA;
- la Pubblica Amministrazione competente in merito alla procedura oggetto dell'operazione;
- l'indicazione dei Responsabili coinvolti, con specificazione della posizione ricoperta nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- l'indicazione di eventuali soggetti di cui il Responsabile si è avvalso e a cui vengono sub-delegate alcune funzioni, con specificazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- l'indicazione dei soggetti autorizzati ad operare con i Comuni e con gli altri enti pubblici e autorità del settore espressamente delegati o investiti tramite procura;
- l'indicazione degli esponenti della Pubblica Amministrazione incontrati, il luogo, l'orario ed il motivo dell'incontro;
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione.



Frode informatica

Art. 640-ter c. p. (Frode informatica):

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Considerazioni esplicative

La fattispecie in esame può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati.

Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Rilevanza per il Modello - Individuazione delle attività sensibili

Non essendovi ragioni di escludere, in via di principio, la commissione del reato in esame, lo stesso potrebbe risultare rilevante per il Modello di Ecosuntek Spa, riscontrandosi ambiti di attività della Società nei quali i destinatari del presente Modello hanno opportunità di intervenire su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della PA.

Le attività a rischio commissione del reato in esame sono le seguenti:

- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati fiscali dell'azienda;
- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati previdenziali dell'azienda;
- partecipazione a gare di appalto on- line su richiesta del cliente PA.



Misure atte a prevenire la commissione del reato

L'accesso alla rete informatica, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione alla PA di dati, avviene tramite l'utilizzo di una doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (così detta user ID) e da una parte privata (così detta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate.

Inoltre, è fatto divieto ai dipendenti:

- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico/telematico della PA ovvero intervenire, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione;
- utilizzare la user ID o la password di altro operatore;
- accedere a un sistema informatico/telematico della PA, senza autorizzazione della Società.

Ai fini della prevenzione del reato di frode informatica, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- Struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) come descritta nella Parte Generale e nel mansionario (o job description);
- Documento Programmatico sulla sicurezza (D.P.S.S.).

Corruzione e concussione

Art. 317 c. p. (Concussione):

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c. p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale, che, per per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.



Art. 319 c. p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c. p. (Circostanze aggravanti):

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c. p. (Corruzione in atti giudiziari):

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c. p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c. p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio):

Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c. p. (Pene per il corruttore):

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c. p. (Istigazione alla corruzione):

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole



soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c. p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri):

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Rilevanza per il Modello - Individuazione delle attività sensibili

Si ritiene il reato in questione rilevante per il Modello. Il reato di corruzione (nelle sue diverse forme sopra considerate) presuppone l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato), ma può anche richiedere, per la sua commissione, il compimento di attività prodromiche o preparatorie.

Appare opportuno, di conseguenza, differenziare le attività a rischio diretto di commissione dei reati, dalle attività di supporto, nelle quali vi è la possibilità di porre in essere condotte



che, pur non integrando ancora ipotesi di corruzione, ne costituiscono indefettibile attività preparatoria.

Attività a rischio diretto sono tutte quelle in cui la Società intrattiene usualmente o comunque può intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ed in particolare a titolo non esaustivo:

- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per l'assegnazione di commesse di appalto, di fornitura o di servizi od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
- l'esecuzione di contratti relativi alla fornitura di beni o servizi, con contraente pubblico;
- la gestione di eventuali contenziosi relativi all'esecuzione di contratti (comunque denominati) stipulati con soggetti pubblici;
- la richiesta e l'ottenimento di eventuali autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- la gestione dei rapporti con i competenti soggetti pubblici per quanto concerne la sicurezza e l'igiene sul lavoro, ed in generale la normativa per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento ad ispezioni, atti di accertamento ed eventuali sanzioni;
- la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali, assistenziali ed infortunistici, inclusa la gestione dei relativi accertamenti ispettivi;
- l'eventuale richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali o ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- gli adempimenti tributari, quali la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- le verifiche, gli accertamenti e gli eventuali procedimenti sanzionatori relativi ai punti che precedono;
- i rapporti con gli organi di Polizia Giudiziaria;
- i procedimenti giudiziari (civili, penali o amministrativi) che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società o suoi esponenti che abbiano agito per conto della stessa;
- gestione amministrativa e finanziaria dei contratti stipulati con PA (emissione fatture, note di credito, gestione del credito, comprese operazioni di cessione);



- gestione delle attività su rete informatica della P.A. compresa la trasmissione di dati relativi a contributi fiscali, previdenziali ed assicurativi - contabilità e bilancio compresa la determinazione di imposte dirette ed indirette;
- recupero crediti;
- gestione degli affari legali e societari compresa la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e procedimenti arbitrali;
- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche;
- gestione delle relazioni sindacali;
- servizio di prevenzione e protezione ambientale;
- stipula e gestione dei contratti con società incaricate di pubblico servizio per approvvigionamenti di energia elettrica, acqua, gas, ecc.;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze concessioni, servitù, e ogni altra relazione, necessaria per l'esercizio delle attività aziendali.

Accanto agli ambiti ora evidenziati, se ne devono individuare altri, nei quali potrebbero svolgersi attività “preparatorie”, indispensabili per la commissione del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione.

Ne deriva che - ferma restando l'eventuale autonoma configurabilità di altri profili di rilevanza penale (al momento, non comportanti la responsabilità delle persone giuridiche) nelle anzidette operazioni - una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili, ancorché per valori inferiori alle soglie di punibilità richieste dall'attuale formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c.

Le medesime operazioni potrebbero, poi, essere poste in essere direttamente nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con l'effetto, in caso di sopravvalutazione del valore della prestazione (di fornitura di beni o servizi, o di prestazione professionale, etc.) resa, o di inesistenza della stessa, di farlo risultare in tal modo apparentemente titolato a ricevere la retribuzione pattuita.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi “in natura” (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), inoltre, anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale;



- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- gestione della finanza e della tesoreria;
- fatturazione;
- gestione dei beni aziendali.

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, sono posti i seguenti presidi.

- Codice Etico;
- principi di comportamento alla Parte Generale;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di alla Parte Generale.
- Protocolli 231 e in particolare Protocollo area commerciale
- Protocolli 231 e in particolare Protocollo per la gestione delle risorse umane
- Protocolli 231 e in particolare Protocollo investimenti e spese realizzate con fondi pubblici
- Protocolli 231 e in particolare Protocollo comportamento in sede di ispezioni.
- Protocolli 231 e in particolare Protocollo consulenze e collaborazioni.
- Protocolli 231 e in particolare Protocollo sponsorizzazioni
- Protocolli 231 e in particolare Protocollo spese rappresentanza e omaggi

I soggetti destinatari del modello devono operare in modo conforme alla legge e all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell'interesse dell'intermediario o a suo vantaggio, sono tassativamente vietati.

Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte poste in essere dagli stessi soggetti per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'ente.

Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi si applicano anche nei confronti di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione ed hanno rilevanza anche nel caso di illecite pressioni.

Qualora i soggetti di cui sopra ricevono richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica

Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l'OdV ed eventualmente le autorità competenti.



I soggetti destinatari del Modello non devono eludere le prescrizioni indicate nei precedenti commi ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni che sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc. abbiano le stesse finalità vietate dal presente articolo.

Le disposizioni indicate nei paragrafi precedenti non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni tra intermediari e i soggetti sopraindicati e sempre che non violino le disposizioni di legge.

La Società stabilisce una procedura che fissa i valori massimi di regali e benefici elargibili e le modalità di gestione di eventuali regali ricevuti che comunque non devono eccedere una soglia di modico valore. Per gli omaggi di importo superiore ai valori massimi fissati dalla Società le persone sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale devono richiedere e ottenere l'autorizzazione dei propri superiori; mentre, i soggetti in posizione apicale, quali amministratori o soggetti con funzione di direzione dell'intero ente o di una sua unità organizzativa autonoma, nonché soggetti che di fatto gestiscono o controllano l'ente devono informare per iscritto il responsabile della funzione di controllo interno.

Gli omaggi e le spese di rappresentanza hanno un rilievo potenziale per il Modello, in quanto è da considerare il rischio potenziale che le elargizioni siano direttamente o indirettamente rivolte a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio e di procurare a Ecosuntek Spa un vantaggio ingiusto.

Le spese di rappresentanza, gli omaggi e le sponsorizzazioni non possono avere finalità diverse da quelle della mera promozione dell'immagine aziendale.

Le spese di rappresentanza devono essere sostenute direttamente dal dipendente e intestate alla società, ferme restando le normative fiscali relative ai giustificativi di spesa.

L'ottenimento del rimborso è subordinato alla presentazione, nella nota spese, di adeguati supporti documentali degli esborsi sostenuti approvati dal responsabile aziendale di pertinenza.

È fatto obbligo al dipendente di specificare il caso in cui le spese siano sostenute a favore di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione.

Le note spese, unitamente ai giustificativi, sono archiviate e mantenute presso l'ufficio amministrativo.

Il rimborso delle spese avviene successivamente alla verifica, da parte dell'ufficio amministrativo, della corrispondenza della nota spese con i giustificativi cartacei presentati. L'importo sostenuto dal dipendente viene liquidato direttamente nella relativa busta paga, in casi eccezionali è possibile liquidare rimborso in contanti tramite cassa.

E' vietato distribuire omaggi verso funzionari della P.A., pubblici ufficiali e pubblici dipendenti al di fuori del modico valore e, comunque, tale da non compromettere l'integrità



o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio.

In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato nel modo adeguato.

Qualora dovessero sussistere dei dubbi sul modico valore per gli omaggi offerti o ricevuti, il soggetto deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

E' altresì fatto **divieto** di:

- promettere od offrire denaro e/o qualsiasi forma di regalo/omaggio che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio della PA ed assicurare un qualsiasi vantaggio per Ecosuntek Spa;
- esaminare o proporre a dipendenti della Pubblica Amministrazione opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli in modo indebito;
- promettere od offrire loro la prestazione di consulenze, servizi, lavori o favori di qualunque genere e a qualunque titolo, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera) in favore di rappresentanti della P.A.;
- effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti legati alla PA al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata. In questi casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed autorizzati almeno da due soggetti, da individuare in conformità con quanto previsto dai poteri di firma e dalle deleghe/procure della società. Nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere, altresì, rispettato il principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di soggetti legati alla PA;
- sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti della PA (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti riportati nella Procedura Spese di rappresentanza e trasferte, nella sezione spese di accoglienza e buffet (40 Euro). Tali spese dovranno essere sostenute nel rispetto della Policy anzidetta;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se poste in essere



direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa;

- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- presentare dichiarazioni ed altre informazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui essi erano destinati;
- procedere all'assunzione di familiari di dirigenti e funzionari della PA quando l'assunzione è rivolta ad acquisire trattamenti di favore da parte della Pubblica amministrazione nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale;

E' altresì vietato ai lavoratori di Ecosuntek Spa, ricevere omaggi, doni o qualsiasi altra utilità da fornitori, ditte, o da chiunque altro produca, venda o promuova beni, merci o servizi, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Rapporti con Parti Terze

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.

Le Parti Terze sono soggetti esterni alla Società e non sono sottoposte ai controlli, alle procedure e agli obblighi di riporto previsti dal Modello per i dipendenti e per gli amministratori.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dalla Società sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- le categorie di Parti Terze che possano essere considerate “sottoposte alla vigilanza” della Società;
- se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto anche nell'interesse della Società;
- quali reati, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

All'esito di tale valutazione, si è stabilito di regolare i rapporti tra Ecosuntek Spa e le Parti Terze nei seguenti modi.



DISTRIBUTORI

I distributori dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nei contratti con i medesimi dovrà essere prevista una apposita dichiarazione con la quale essi dichiarano di non essere, ovvero di essere stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01.

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice Etico e all'estratto del Modello di Ecosuntek Spa che sono pubblicati sul sito aziendale e di cui il Distributore si impegna a prendere visione;
- la riserva espressa della Società della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

CONSULENTI

I consulenti dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nel processo di selezione del consulente dovrà essere effettuata verifica circa l'assenza di implicazione in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01.

CONTRATTO DI CONSULENZA

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice Etico di Ecosuntek Spa (che deve essere consegnato) e del modello organizzativo che sono pubblicati sul sito internet e di cui il Distributore si impegna a prendere visione;
- la riserva espressa della Società della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

FORNITORI

Infine, si è ritenuto che i fornitori non solo non siano sottoposti alla vigilanza della Società, ma neppure sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere un reato nell'interesse o a vantaggio di Ecosuntek Spa.

Pertanto, i contratti di fornitura e somministrazione di volta in volta stipulati non subiranno integrazioni in dipendenza dell'adozione del Modello, salvo la consegna del Codice Etico per quelli maggiormente significativi e con cui la Società ha un rapporto non occasionale.

Nel processo di selezione del fornitore dovrà essere effettuata verifica circa l'assenza di implicazione in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/01.



La predisposizione, l'aggiornamento e l'inserimento delle clausole sopra indicate nei relativi contratti di volta in volta stipulati o rinnovati con Parti Terze avvengono a cura dell'Amministrazione, con l'ausilio dell'OV.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Non viene riportato il testo degli articoli del codice penale relativi a tale categoria di reati presupposto considerati non applicabili, tra quelli elencati in dettaglio nell'Allegato A al presente Modello.

Anche il nuovo reato presupposto introdotto dal DL 93/2013 (Art. 55 c. 9 D. Lgs. 231/2007 – indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento) non appare neppure astrattamente applicabile.

Si riporta invece il testo degli articoli relativi ai reati potenzialmente applicabili.

Art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Rilevanza per il Modello di Ecosuntek Spa

Le fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto non appaiono in linea di principio correlate all'attività di impresa esercitata da Ecosuntek Spa.

Tuttavia i reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), o di uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.) potrebbero, in ipotesi astratta ed estrema, essere configurati. La modesta entità, in concreto, dei pagamenti effettuati in contanti e del volume



di valori bollati utilizzati, tuttavia, induce ad escluderne la rilevanza (senza tenere conto peraltro della difficile configurabilità del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente).

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico
- Procedure aziendali che disciplinano la logistica
- Procedura di acquisto

Reati Societari

Attesa la vastità della categoria dei reati societari rilevanti ai fini del Decreto, si provvede di seguito a riportare per ciascuno di essi il testo normativo, con brevi considerazioni in merito alla rilevanza o meno ai fini del presente Modello. Il testo normativo non è riportato per brevità per i reati considerati non applicabili.

Le attività aziendali a rischio di commissione dei reati, così come le misure volte a prevenire detta commissione, sono poi trattate congiuntamente per le fattispecie individuate come rilevanti.

Descrizione delle fattispecie e considerazioni sulla rilevanza

Art. 2621. - (False comunicazioni sociali):

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori):

[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali



rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[III] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori

superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di



amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Le due fattispecie di reato si differenziano unicamente per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori.

oggetto materiale della condotta sono unicamente le comunicazioni “previste dalla legge” o, nel caso delle omissioni, “imposte dalla legge”.

Merita inoltre evidenziare che ai fini dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. sono rilevanti esclusivamente le comunicazioni “dirette ai soci o al pubblico”, e che tali comunicazioni devono vertere “sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo”.

La norma esclude la rilevanza di falsità o omissioni che non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ed in ogni caso di quelle che non comportino le soglie quantitative indicate (5% del risultato economico di esercizio, o 1% del patrimonio netto).

Relativamente alle presenti fattispecie di reato si rileva che nel caso in questione la compagine sociale è costituita da un unico socio ed i controlli incrociati contabili societari del gruppo garantiscono trasparenza ed attendibilità.

Il grado di rilevanza delle due fattispecie di reato è pertanto, ritenuto contenuto.

Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)

La fattispecie è confluita nell'art. 173-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 34 della Legge del 28/12/2005 n. 262 che ha soppresso l'art. 2623 c.c. Il richiamo all'art. 2623 c.c. nel Decreto non è stato tuttavia sostituito con l'art 173-bis TUF e pertanto la fattispecie non dovrebbe essere applicabile.-

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

La fattispecie è confluita nell'art. 174-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 34 della Legge del 28/12/2005 n. 262 che ha soppresso l'art. 2623 c.c. Il richiamo all'art. 2623 c.c. nel Decreto non è stato tuttavia sostituito con l'art 174-bis TUF e pertanto la fattispecie non dovrebbe essere applicabile

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.



Pur descrivendo le due ipotesi di cui al primo e al secondo comma la medesima condotta, solo la commissione del reato di cui al secondo comma, caratterizzato dalla causazione di un danno ai soci, può comportare una responsabilità ex Decreto Legislativo n. 231 (per l'altra ipotesi è prevista, a carico dell'agente, la sola sanzione amministrativa).

La commissione di questo reato viene considerata rilevante ai fini del Modello ma improbabile data la struttura organizzativa, i limitati poteri dell'organo amministrativo e i sistemi di controllo.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La commissione di questo reato viene considerata rilevante ai fini del Modello ma improbabile data la struttura organizzativa, i limitati poteri dell'organo amministrativo e i sistemi di controllo.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La commissione di questo reato viene considerata rilevante ai fini del Modello ma improbabile data la struttura organizzativa, i limitati poteri dell'organo amministrativo e i sistemi di controllo e i sistemi di controllo.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.



La commissione di questo reato viene considerata rilevante ai fini del Modello ma improbabile data la struttura organizzativa, i limitati poteri dell'organo amministrativo e i sistemi di controllo.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

I reati in esame (artt. 2629 e 2632 c.c.) possono essere commessi solo in occasione di operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione) che la Società non ha mai effettuato e non è prevedibile effettui nell'immediato futuro.

Si ritiene, pertanto, di escludere al momento la rilevanza della fattispecie per il presente Modello.

E' fatto obbligo agli amministratori, qualora intendano procedere ad operazioni di fusione o scissione, o alla riduzione del capitale sociale, di informarne previamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare il rischio di commissione del reato e, in caso di esito positivo, provvedere ad implementare il Modello.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione dei conflitti di interesse)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Tale delitto è un reato proprio dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotati o i cui titoli siano diffusi a norma del D.Lgs. 58/1998 ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ex T.U.F. e T.U.B., nei termini precisati dalle normative di settore richiamate, Il reato in esame presuppone che la società abbia proceduto alla so llec



italiana e alla investimento ovvero alla ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati.

Non rientrando tali operazioni nella normale operatività della Società, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Trattasi di un reato proprio del liquidatore, che può essere commesso solamente nella fase di liquidazione della Società.

Viene quindi fatto obbligo agli amministratori, prima dell'assemblea convocata per deliberare la messa in liquidazione, farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, per le valutazioni di competenza.

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.



Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La vera portata innovativa nel quadro della responsabilità amministrativa per gli enti ad opera della L. 190/2012 si ha con il rinvio al comma 3 dell'art. 2635 c.c., e dunque alla c.d. corruzione dal lato attivo, ossia quella commessa dall'agente-corruttore nell'interesse o vantaggio dell'ente.

È bene precisare infatti che la corruzione, per sua natura, si compone di due condotte convergenti. Da un lato c'è il corruttore, che per l'appunto effettua una dazione (condotta attiva), mentre dall'altro vi è il corrotto, che riceve l'indebito (condotta passiva). Pertanto, facendo esclusivo richiamo al comma 3 dell'articolo, il Legislatore ha voluto circoscrivere l'applicabilità della disciplina del D.Lgs. n. 231/01, qualificando come reato-presupposto la sola condotta del corruttore.

Al contrario, non c'è responsabilità per la società a cui appartiene il soggetto corrotto (corruzione dal lato passivo), e ciò risulta sistematicamente coerente. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'ente non trae alcun vantaggio dalla condotta del corrotto, il quale violando i propri doveri d'ufficio o di fedeltà cagiona piuttosto un nocumento alla società.

Gli elementi che più caratterizzano in nuovo reato sono: la platea dei soggetti attivi, che include anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui; l'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione. Altro aspetto da sottolineare è che ad assumere rilevanza penale non è solo la violazione degli "obblighi inerenti al proprio ufficio", bensì anche la sola violazione degli obblighi di fedeltà. Ed è proprio questo inciso a rendere evidente l'intento del Legislatore di reprimere ogni forma di mala gestio.

A seguito della fattispecie sopra descritta, l'ente dovrà sensibilizzare la gestione del processo di vendita, con particolare riferimento a:

- poteri autorizzativi;
- definizione del prezzo di offerta;
- definizione dei tempi di pagamento;
- definizione della scontistica.

Non dovrà inoltre essere trascurata la tracciabilità del processo di vendita, con congiunto obbligo di comunicare all'OdV le operazioni superiori a un determinato importo e inferiori a un minimo di incasso oltre che le vendite concluse con lo stesso cliente in un ristretto arco temporale e per una sommatoria rilevante.

Specularmente, dovrà essere scandagliata anche la gestione del processo di acquisto di beni e servizi attraverso la definizione:

- dei poteri di contrattazione;
- del budget massimo di spesa o eventuali tetti di acquisto;
- dei tempi, luoghi e modi dei pagamenti.



Altri ambiti potenzialmente rilevanti sono:

- eventuali contributi di beneficenza e/o donazioni;
- attività di sponsorizzazione;
- selezione personale e assunzioni;
- procedure contabili.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Per comodità espositiva, si è preferito analizzare il reato di aggiotaggio alla Sezione abuso di Mercato.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Ecosuntek Spa non è sottoposta all'autorità pubblica di vigilanza richiamata dal presente articolo. Può, pertanto, escludersi in via assoluta il rischio di commissione del reato.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Individuazione delle attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti, all'esito della disamina di cui alla Sezione precedente, rilevanti con riferimento alla realtà operativa di Ecosuntek Spa, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- formazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale, la società di revisione;
- ripartizione degli utili;
- processi rilevanti alla corruzione tra privati menzionati nella sezione sopra riportata.

Inoltre in via eventuale:



- operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione);
- messa in liquidazione;
- attività di investimento.

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati societari in aggiunta ai controlli e verifiche svolti in esecuzione degli adempimenti di cui alle Accounting Policies adottate dal Gruppo Ecosuntek Spa, che non fanno parte del presente Modello - sono posti i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- principi di comportamento di cui alla Parte Generale;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale e al mansionario;
- procedure aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla contabilità aziendale, con particolare riguardo a:
 - gestione carico e scarico magazzino;
 - Customer service e immagazzinaggio prodotti;
 - sistema degli acquisti;
 - relazioni con i consulenti;
 - gestione presenze, viaggi e beni aziendali;
 - gestione dei processi di contabilità e bilancio;
 - procedura specifica a presidio della corruzione tra privati.

Si richiamano, altresì, per completezza gli obblighi posti dalla presente Parte Speciale per il caso in cui la Società decida di porre in essere le operazioni individuate in via solamente eventuale, quali attività a rischio, in riferimento a quei reati oggi non considerati rilevanti.

Reati con finalità di terrorismo

L'art 25-quater non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici. L'elenco attuale viene riportato nell'Allegato A al Modello.



Rilevanza per il Modello - Individuazione delle attività sensibili

Non si ritiene applicabile tale fattispecie di reato, con esclusione in astratto, peraltro a rischio molto contenuto, della seguente area sensibile:

Creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità o di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).

Misure idonee a prevenire la commissione dei reati di terrorismo

La società si impegna a:

- non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- non partecipare alle associazioni del punto precedente;
- finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- procedura aziendale che disciplina la gestione dei processi di contabilità e bilancio

Principi di Comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partners, tramite apposite clausole contrattuali, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25ter del Decreto – Reati societari .

Secondo principio

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Terzo principio



Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Ecosuntek.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Ecosuntek
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Ecosuntek
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.

Quarto principio

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: - restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale - ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite - acquistare o sottoscrivere azioni di Ecosuntek fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori - procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale - ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli

Quinto principio

Assicurare il regolare funzionamento di Ecosuntek e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: - tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci - influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.



Sesto principio

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti. Reati con finalità di terrorismo

Settimo principio

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: - omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione: (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Ecosuntek - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio. Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

Responsabilità

E' responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verificano circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al



responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso. Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, l'Organismo di Vigilanza può organizzare appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Principi generali e trasparenza della contabilità

Ecosuntek, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo – contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con Ecosuntek. Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti. Le suddette rilevazioni contabili devono: - consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Ecosuntek, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera) - fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con Ecosuntek - permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

La Direzione Amministrazione e finanza di Ecosuntek predisporre un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici. I revisori devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

Precetti operativi

Ecosuntek, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una



esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrazione e finanza

- la trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione responsabile (Direzione Amministrazione e finanza), e da questa eventualmente inviati o ricevuti a/da soggetti esterni ad Ecosuntek, deve avvenire attraverso una scheda, che consenta di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione Amministrazione e finanza, e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali
- è responsabilità della Direzione Amministrazione e finanza la tempestiva messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima
- tale documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registo contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registo in questione
- qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno ad Ecosuntek, la funzione Amministrazione e finanza deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Gestione dei rapporti con la società di revisione

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) obbligo di comunicare all'OdV di Ecosuntek quali siano le valutazioni, che hanno condotto alla scelta della società di revisione



- b) identificazione del personale, all'interno della Direzione Amministrazione e finanza di Ecosuntek, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione, e definizione delle procedure che garantiscano che la trasmissione avvenga tempestivamente
- c) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità
- d) l'Organismo di Vigilanza può richiedere informazioni alla società incaricata della revisione legale dei conti in modo da acquisire notizie in merito ai processi ed i controlli amministrativo-contabili

Procedure a tutela del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti procedure:

- a) chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché previsione degli opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte
- b) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione del soggetto interessato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte di Ecosuntek (ed in particolare della relativa Direzione Amministrazione e Finanza, d'intesa con la Segreteria societaria e legale)
- c) la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con le Autorità di vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, e nella gestione dei rapporti con le stesse, occorre porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità: ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre Ecosuntek adotta idonee procedure, per la gestione ed il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare, per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto, devono essere conformi ai seguenti criteri:



1. deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore
2. deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste
3. deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, deve essere individuato in ambito aziendale un responsabile, incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali, ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti ed i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti
4. il responsabile incaricato, di cui al precedente punto 3), provvede a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che deve essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa deve essere inviata all'OdV, nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Terrorismo Internazionale

L'art 25-quater non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici. L'elenco attuale viene riportato nell'Allegato A al Modello.

Rilevanza per il Modello - Individuazione delle attività sensibili

Non si ritiene applicabile tale fattispecie di reato, con esclusione in astratto, peraltro a rischio molto contenuto, della seguente area sensibile:

Creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità o di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).



Misure idonee a prevenire la commissione dei reati di terrorismo

La società si impegna a:

- non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- non partecipare alle associazioni del punto precedente;
- finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni) di cui alla Parte Generale;
- procedura aziendale che disciplina la gestione dei processi di contabilità e bilancio

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio, verifica della assenza dalle liste nominative, referenze personali, eccetera).

A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;

3. nel caso in cui Ecosuntek coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste , o che siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle liste medesime, le operazioni devono essere automaticamente sospese o interrotte, per essere sottoposte alla valutazione da parte dell'OdV di Ecosuntek

4. nel caso in cui a Ecosuntek venga proposta un'operazione anomala, essa viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa



5. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge

6. i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Reati contro la personalità individuale

In quanto non ritenuti applicabili alla Società, o per lo meno con riferimento a taluni reati, in astratto applicabili ma improbabili, non viene riportato il testo degli articoli del codice penale relativi a tale categoria di reati presupposto, elencati in dettaglio nell'Allegato A al presente Modello.

Rilevanza per il Modello – Individuazione della attività sensibili

Perché sorga la responsabilità amministrativa di Ecosuntek Spa a norma del Decreto 231/01, è necessario che i delitti siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per i reati previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater co. 1 e 600 quinquies, la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio di Ecosuntek Spa non appare possibile.

Per quanto riguarda, invece, i reati connessi con la schiavitù ex artt. 600, 601, 602, come suggerito da Confindustria, la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

In quest'ottica, la Società potrebbe dalla realizzazione di tali fattispecie delittuose, ottenere un vantaggio ovvero vedere tutelato un suo interesse. Ecosuntek Spa, di conseguenza, ritiene rilevanti i reati ex artt. 600, 601, 602 ai fini del presente Modello. A presidio vi sono le procedure relative alla gestione del personale ed il Codice Etico.

Non potendo escludere a priori la configurabilità di tali illeciti, per queste tipologie di reati, le aree sensibili che possono presentare un profilo di rischio risultano essere le seguenti:

1. la gestione del personale con riferimento alle seguenti fasi: la gestione delle assunzioni, la definizione delle mansioni lavorative, il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni professionali dei dipendenti, la gestione degli avanzamenti di carriera;



2. la predisposizione del materiale promozionale e pubblicitario compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
3. la gestione della rete Internet e di altri mezzi di comunicazione;
4. l'organizzazione di viaggi, eventi congressuali, fiere e altre iniziative rivolte ai clienti, ai fornitori e a qualsiasi altro soggetto (es. personale medico) che possano favorire la società nell'aggiudicazione di commesse e nella vendita dei suoi prodotti;
5. la gestione di attività operative da parte di Ecosuntek, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi ad imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali
6. la conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, con particolare riferimento alle imprese che non abbiano già una relazione d'affari con il Ecosuntek;
7. l'applicazione delle disposizioni previste nei Contratti collettivi nazionali e territoriali relativamente alle retribuzioni applicate al personale;
8. il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
9. il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
10. le condizioni di lavoro ed eventuali metodi di sorveglianza a cui vengono sottoposti i dipendenti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto –
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. utilizzare anche occasionalmente Ecosuntek, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che devono essere rispettati:

1. gli esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori esterni devono operare nel rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
2. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali e dal personale dell'azienda, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;



3. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante ;
4. in caso di assunzione diretta di personale, da parte di Ecosuntek, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di Ecosuntek di tale anomalia;
6. Ecosuntek organizza periodicamente delle sessioni formative aventi ad oggetto il Codice etico e il presente modello per informare il personale sulle modifiche intervenute e sensibilizzarlo sui comportamenti da tenere e sulle condotte vietate in quanto confliggenti con i valori etici del gruppo e che potrebbero dar luogo ad uno dei reati previsti dalla presente Parte Speciale;
7. gli straordinari dei dipendenti devono essere autorizzati preventivamente al pagamento. In particolare gli straordinari devono essere autorizzati dal Responsabile del dipendente che ne usufruisce (ad esclusione dei soggetti per i quali è prevista una forfettizzazione dello straordinario, come da contrattazione individuale);
8. devono essere rispettate le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
9. Ecosuntek si è dotata di strumenti informatici di content filtering , costantemente aggiornati, che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile o che possano favorire l'adescamento di minorenni. Questi strumenti sono presenti in modalità off line in tutti i portatili aziendale e concorrono al filtraggio utilizzando anche connessioni Internet personali. L'installazione del software di filtering e il suo aggiornamento è a cura dell'area IT dell'azienda
10. Ecosuntek richiama periodicamente i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso indicando in maniera inequivocabile quei comportamenti vietati in quanto in contrasto con il Codice etico e le disposizioni del presente modello 16. nel rispetto delle normative vigenti, Ecosuntek si riserva il diritto di effettuare, anche tramite l'OdV o altri soggetti esterni incaricati, periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo
11. Ecosuntek valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi, convegni o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale



12. nel caso in cui l'OdV riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto, da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, SC Ecosuntek è tenuto ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo

13. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV di Ecosuntek emetterà una raccomandazione, destinati all' Amministratore Delegato e/o agli organi direttivi.

Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato



La Legge n. 62 del 2005 ha previsto all'art. 187-quinquies Testo unico della finanza una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185-bis Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185-ter Testo unico della finanza).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-sexies del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averle apprese nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica (cd. insiders primari):

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea) utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);
- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra: cd. criminal insider.

- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. aggio tagging informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro



paese dell'Unione Europea) (c.d. aggotaggio negoziativo). Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Rilevanza per il Modello di Ecosuntek Spa

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente sezione del Modello, le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, agenzie di rating, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri);
2. gestione di Informazioni Privilegiate relative alla Società e/o ad Operatori del Settore Elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi;
3. redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti la Società e le società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società;
4. in astratto, acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati.

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sul Market Abuse e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito il "Regolamento Emittenti").

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni aventi le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- di carattere preciso, nel senso che:
 - i) deve trattarsi di informazioni inerenti a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (il riferimento è ai casi in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo di una società emittente titoli quotati nei mercati regolamentati italiani);



ii) deve trattarsi di informazioni specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;

- non ancora rese pubbliche;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani o uno o più strumenti finanziari negoziati sul mercato dei capitali (il riferimento riguarda sia le cd. corporate information, cioè le informazioni relative a fatti generati o provenienti dalla società emittente relativi, ad esempio, alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente, sia le cd. market information, cioè le informazioni relative a fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente);
- price sensitive secondo l'investitore ragionevole, nel senso che deve trattarsi di un'informazione che, se resa pubblica, presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto dal TUF e dalla Consob per le società quotate.

La Consob, infatti, nell'ambito del Regolamento Emittenti conformemente alle previsioni normative introdotte nel Titolo III, Capo I art. 114 e segg. del TUF ha disciplinato le modalità e i termini delle comunicazioni al pubblico dei flussi informativi aventi ad oggetto fatti price sensitive da quest'ultimo previste.

In relazione a tali modifiche, la Consob, ha inoltre fornito indicazioni ed interpretazioni sul corretto adempimento di tali obblighi informativi.

Con riguardo alla nozione di Informazioni Privilegiate ed alla potenziale idoneità di taluni comportamenti ad integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, è opportuno ricordare come la Società abbia adottato un' apposita procedura per la gestione delle Informazioni privilegiate e una procedura per l'insider traider.

In particolare fanno parte della presente parte speciale le procedure approvate dalla società:

- Procedura di Internal Dealing;
- Procedura per le operazioni con parti correlate.

Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali, legge 146 del 2006



Delitti di criminalità organizzata

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati presupposti previsti dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/01 e dall'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

L'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231/01, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "Delitti di Criminalità Organizzata"):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.);
- In particolare, in considerazione dell'attività svolta, Claris Factor ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, delle quali viene riportato il testo integrale e una esemplificazione delle principali potenziali modalità di realizzazione.

I reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

Preliminarmente si precisa che, con la Legge 146/2006, all'art. 3, è stato definito il c.d. "reato transnazionale" come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I Reati transnazionali con template dalla Legge 146/2006 sono:

1. *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*



2. *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);*
3. *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);*
4. *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);*
5. *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
6. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
7. *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);*
8. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);*
9. *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*

Si descrivono brevemente qui di seguito, le fattispecie di reato previste dalla Legge 146/06 e si riportano le conclusioni in merito alla loro applicabilità

Associazione per delinquere:

il reato si realizza qualora tre o più persone si associano - attraverso una unione stabile e permanente dotata di un minimo di organizzazione adeguata rispetto al programma delittuoso progettato – allo scopo di commettere delitti.

Non si ritiene il reato applicabile.

Associazione di tipo mafioso:

il reato si realizza qualora tre o più persone promuovono o dirigono od organizzano ovvero partecipano ad una associazione di tipo mafiosa. Non si ritiene il reato applicabile.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri:

A differenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il reato in esame è finalizzato unicamente al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Non si ritiene il reato applicabile.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:

A differenza dell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p., il reato in esame è finalizzato unicamente al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Non si ritiene il reato applicabile.



Riciclaggio:

il reato consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzazione degli stessi.

Applicabile in astratto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

la specificità del reato in esame rispetto a quello di riciclaggio - il quale prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze delittuose - risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altra utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Applicabile in astratto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine:

il reato consiste nel compimento di atti finalizzati a procurare ingresso illegale ovvero a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano ad immigrati. Non si ritiene il reato applicabile.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

il reato consiste nell'uso di minaccia o violenza ovvero nella promessa od offerta di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci o a non rilasciare alcuna dichiarazione in un procedimento penale.

Applicabile in astratto.

Favoreggiamento personale:

il reato si consuma qualora si pone in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

Non si ritiene il reato applicabile.

Rilevanza per il Modello – Identificazione delle attività sensibili

Perché sorga la responsabilità di Ecosuntek Spa a norma del Decreto 231/01 è necessario che i delitti sopra richiamati, siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società. Le conclusioni in merito all'applicabilità delle fattispecie di reato sono riportate nel paragrafo precedente.

In relazione ai reati transnazionali esplicitati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti ai fini del presente documento, le attività di Ecosuntek Spa ritenute a rischio di realizzazione



degli stessi sono le aree già identificate a rischio per la commissione di altri illeciti penali dichiarati ai fini del presente documento, rilevanti.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)

In quanto non ritenuti applicabili alla Società, non viene riportato il testo delle norme di legge relative a tale categoria di reati presupposto, elencati in dettaglio nell'Allegato A al presente Modello.

Rilevanza per il Modello di Ecosuntek Spa

Non appare in alcun modo ipotizzabile la commissione di questo reato nell'ambito di attività di Ecosuntek Spa, e tanto meno possibile una sua commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Inoltre, la legge in esame prevede espressamente al primo comma, la punibilità dell'ente "nella cui struttura" è commesso il delitto.

La società, di conseguenza, ritiene tale reato irrilevante al fine del presente Modello.

Reati Ambientali

La responsabilità amministrativa della Società per la commissione dei reati di abbandono, deposito o immissione di rifiuti

L'art. 25 undecies è stato introdotto dal D.lgs n. 121/2011 e prevede il rimando ad una ampia serie di reati di matrice ambientale di cui alcuni evidentemente non rilevanti come dettagliato nell'Allegato A.

La rilevanza per il Modello – Identificazione attività sensibili

Rilevante per Ecosuntek Spa la commissione dei reati di abbandono o deposito di rifiuti ex Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Le attività potenzialmente "sensibili" che fanno riferimento allo smaltimento dei rifiuti sono le seguenti:

- Adempimento del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, dunque, qualunque forma di abbandono/immissione/deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nelle acque.
- Smaltimento materiale di ufficio, apparecchiature elettriche (Toner)



Misure atte a prevenire la commissione dei reati ambientali

Ai fini della prevenzione del reato in esame, Ecosuntek Spa si è dotata dei seguenti presidi:

- affidamento dello smaltimento del toner a fornitore specializzato;
- per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la Società affida lo smaltimento alla società esterna di manutenzione elettrica.

I delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

La legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ha modificato il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, introducendo l'art. 25 septies.

In particolare, l'art. 9 della legge 123/2007 (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime di cui agli art. 589 e 590 terzo comma del Codice Penale.

Art. 589 c. p. (Omicidio colposo)

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 c. p. (Lesioni personali colpose)

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
2. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.
3. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,



la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da € 500 a € 2.000; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.

4. Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

5. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

L'articolo 9 della legge 123/2007 è stato successivamente sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) che ha espressamente disciplinato i requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione; per comodità si riporta il testo integrale dell'articolo:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

La responsabilità amministrativa della Società per la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose

La responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 di Ecosuntek Spa in caso di commissione dei reati di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e lesioni personali colpose ex art. 590, co. 3, c.p. è ravvisabile solo se gli illeciti penali sopra indicati sono commessi:

- da dipendenti o soggetti di Ecosuntek Spa investiti di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione;
- in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Legge n. 123/07 e D. Lgs. 81/08);
- nell'interesse o a vantaggio di Ecosuntek Spa.

Rilevanza per il Modello – Identificazione delle attività sensibili

Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Ai fini della commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08, rilevanti con riferimento alla realtà operativa di Ecosuntek Spa, si individuano le seguenti attività a rischio commissione reato:

- gestione del personale dipendente;
- adempimento alla normativa per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.



Le problematiche che emergono dall'analisi effettuata, attengono prevalentemente ai rischi connessi alle aree evidenziate nel DVR.

Misure atte a prevenire la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose

Ai fini della prevenzione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08, la Società si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08;
- definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione ex art. 29 del D. Lgs. 81/08;
- definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- definizione di specifici obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori ex artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08. ed ha adottato i seguenti presidi:
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- il Codice di Condotta di Ecosuntek Spa;
- documento di valutazione rischi.

Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La tipologia di reati

Il D. Lgs. 231/2007, tramite l'articolo 63 (Modifica a disposizione normative vigenti) ha inserito l'Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) al D. Lgs. 231/2001, introducendo quale reati presupposto agli articoli

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);



- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Il D.Lgs. 184/2021, ha previsto l'introduzione, nel D.Lgs. 231/2001, dell' art. 25-*octies.1* in materia di “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

Tale reato presupposto contiene le seguenti fattispecie di reato:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Rilevanza per il Modello – Identificazione delle attività sensibili

Non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei reati di cui al presente paragrafo da parte del personale di Ecosuntek Spa, in considerazione delle modalità di utilizzo dei sistemi di pagamento.

Tali reati devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le funzioni ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale del Modello risultan o essere le seguenti:

- sistema dei pagamenti in genere
- contratti di acquisto / vendita / transazioni finanziarie con controparti;
- gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide attraverso l'utilizzo ogni forma di strumento di pagamento;
- gestione degli acquisti di beni e servizi con riferimento all'art. 648 c.p. (ricettazione) nel caso in cui la Società acquisti merce di provenienza illecita.

In relazione al reato di autoriciclaggio:

- Creazione di fondi illeciti tramite frodi fiscali/fatturazione per operazioni inesistenti;
- Ingressi di capitali in azienda (aumenti di capitale, finanziamento soci, ecc....).

Misure idonee a prevenire la commissione dei Reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione

Ai fini della prevenzione dei delitti di cui al presente paragrafo, la Società si impegna a porre in essere le seguenti condotte



- Procedura pagamenti;
- Codice Etico;
- procedure di identificazione delle controparti;
- procedure specifiche sulle modalità di utilizzo dei mezzi finanziari;
- idonei protocolli che limitano l'uso di strumenti finanziari non tracciabili;
- formazione del personale.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al presente Protocollo, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo, nonché nelle procedure operative:

- obbligo di astenersi dal porre in essere o adottare comportamenti e/o atti prodromici tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-octies del Decreto. In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:
- obbligo di provvedere ad acquisire adeguata conoscenza della clientela, nella consapevolezza che la conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive, nonché al fine di valutare le operazioni sospette;
- obbligo di garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- divieto di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- divieto di impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- obbligo di evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle, ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;



- obbligo di bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi);
- obbligo di evidenziare le operazioni sospette poste in essere dalla clientela ai sensi del D.Lgs. 231/07;
- obbligo di partecipare fattivamente al processo di analisi della clientela e della relativa attività per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. N. 231/07, comunicando per iscritto ogni operazione, comportamento, anomalia, per qualsivoglia circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, reputata suscettibile di valutazione ai fini di un eventuale avvio dell'iter di segnalazione come operazione sospetta;
- divieto di utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito e di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi”;
- divieto di utilizzo di strumenti che non garantiscano la tracciabilità dell'operazione finanziaria e la sua riconducibilità al disponente e al destinatario (l'azienda fa espresso divieto di utilizzo di canali di pagamenti immateriali e elettronici diversi dal corporate banking e/o carte di credito/debito o altri metodi diversi da quelli consentiti dalla società e disciplinati esclusivamente attraverso procedure o istruzioni scritte, es: Paypal, satyspay, amazonpay, google pay, apple pay, valute virtuali, crypto valute,...);
- divieto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- dovranno essere disciplinati tramite specifici affidamenti di compiti e deleghe e attraverso istruzioni operative l'utilizzo di carte di credito, di debito, assegni, bonifici, addebiti diretti, carte di debito, di credito e moneta elettronica.

Reati informatici

La tipologia di reati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.



L'art. 7 del provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

I reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. n. 48/08 sono elencati nell'Allegato A

Rilevanza per il Modello – Identificazione delle attività sensibili

Non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei reati informatici da parte del personale di Ecosuntek Spa, in considerazione i) dell'ampio utilizzo da parte delle funzioni di staff di sistemi informatici, anche complessi, ii) dell'ambito di attività di Ecosuntek Spa che, come già illustrato, intrattiene di frequente rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali reati devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Le attività potenzialmente "sensibili" che fanno riferimento alla possibilità della commissione di crimini informatici sono le seguenti:

- in genere l'attività di ogni dipendente che utilizzi sistemi informatici dell'azienda;
- gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
- gestione gare – marketing – gestione contratti.

Misure idonee a prevenire la commissione dei Reati informatici:

Ai fini della prevenzione dei delitti crimini informatici, la Società si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- D.P.S.S. (Documento Programmatico sulla sicurezza privacy) e sua revisione;
- aggiornamento registro verifiche periodiche (misure di sicurezza, antivirus, password, ecc.);
- formazione del personale;
- affidamento gestione IT a consulente esterno.

L'azienda ha adottato un codice disciplinare avente ad oggetto le modalità per un corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali e ha fatto sottoscrivere a tutti gli utenti delle workstations le regole fondamentali per l'utilizzo delle risorse IT.

A titolo esemplificativo, sono stati regolamentati:

- Utilizzo del personal computer;
- Utilizzo di supporti magnetici;
- Utilizzo della rete aziendale;
- Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi (es. posta elettronica).



Nello svolgimento delle competenti funzioni, tutti i Soggetti sono tenuti all'osservanza dei principi comportamentali di cui sopra.

Delitti contro l'industria e il commercio

Le norme, cui l'art. 25-bis.1 rinvia, sono inserite nel Titolo VIII, Capo II del codice penale dedicato ai delitti contro l'industria e il commercio e sono poste a tutela del sistema economico nazionale, con particolare riferimento alle attività produttive e di scambio.

La tipologia di reato

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

A questi si aggiungono i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale in materia di contraffazione, inclusi nell'art. 25-bis del Decreto e già trattati al capitolo 3.5.

Rilevanza per il Modello

Si può senz'altro escludere l'applicabilità dei reati di cui agli art. 516 e 517 quater, del codice penale per la tipologia di attività svolta dalla Società.

Per quanto riguarda l'art. 513 codice penale, la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza.



Per quanto riguarda l'art. 513-bis codice penale la condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate dalla norma.

Si ritiene che le condotte previste dai reati sopra descritti siano realizzabili nell'ambito della Società per le vendite di prodotti da banco a grossisti.

Per quanto riguarda l'art. 514 codice penale, il reato si configura in caso di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati, ove si accerti "il nocumento all'industria nazionale", ossia un imponente pregiudizio in tutto il paese per l'intero comparto produttivo colpito. Tale elemento consente di cogliere la differenza tra la fattispecie

dell'art. 514 c.p. e quelle, pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, descritte dagli artt. 474 e 517 c.p.; infatti, se il predetto danno all'industria nazionale non si verifica, la condotta ricade nella portata applicativa degli artt. 474 e 517 c.p. a seconda che i contrassegni (marchi ed altri segni distintivi) siano registrati o meno.

In astratto tale reato apparirebbe pertanto applicabile, ancorchè l'imponente pregiudizio all'industria nazionale non appare di facile accadimento.

Con riferimento all'articolo 515 codice penale, la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio), ovvero in una res diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità. All'uopo, si intende per:

- origine: il luogo geografico di produzione del bene che, in virtù di tale legame, acquisti un particolare pregio;
- provenienza: l'indicazione della persona, fisica o giuridica che produce il bene;
- qualità: la composizione fisico-chimica del bene;
- quantità: il dato ponderale o numerico della merce.

L'art. 517 codice penale prevede due condotte alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche e titolo oneroso.

L'art. 517 ter comma 1 c.p. appresta una tutela specifica per i prodotti, rispetto ai quali sussista un titolo di proprietà industriale, dalle condotte di fabbricazione e di utilizzo a livello industriale del prodotto stesso.



Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La tipologia di reato

La legge n. 99/2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633). L'art. 25 novies dispone infatti che "In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Come è noto le norme della legge sul diritto d'autore mirano:

- A tutelare l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete;
- Evitare l'usurpazione della paternità dell'opera, o che la stessa venga deformata, mutilata o modificata e da ciò ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore

Rilevanza per il Modello

Si ritiene la fattispecie applicabile in particolare in relazione all'utilizzo, da parte della società, di software protetto dal diritto d'autore.

I processi sensibili riguardano quindi:

- L'utilizzo e gestione di programmi software
- L'utilizzo e gestione di qualsiasi opera intellettuale protetta dal diritto d'autore

Misure idonee alla prevenzione

Le misure adottate per la prevenzione del reato sono:

- Codice Etico
- Registro licenze software

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto quale reato presupposto l'art. 377 bis c.p., "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"



Il reato in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 63 del 2001 sul giusto processo. Soggetto attivo può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato, nell'unico processo oppure in un procedimento connesso.

La tipologia di reato

Art. 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto della Società, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

Rilevanza per il Modello

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato riferito al seguente processo:

- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari

Misure idonee alla prevenzione

Nell'eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall'Autorità giudiziaria, la Società si dovrà astenere da qualsiasi tipo di pressione o sollecitazione nei confronti dello stesso.

In particolare, al soggetto convocato non potrà essere intimato – né con minaccia, né con violenza o altri strumenti finalizzati ad ottenere un'utilità della Società – di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni mendaci.

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina



La tipologia di reato

Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

1. procurato ingresso illecito (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 TU immigrazione), in pratica vengono punite le condotte delle persone (e della società) che, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente. Sono previste aumenti di pena (e quindi la responsabilità della società) anche se, oltre a quanto previsto prima, i) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; ii) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti sono previste; iii) i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; iv) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto (quest'ultimo caso è implicito nell'interesse e vantaggio della società)

2. favoreggiamento della permanenza clandestina (comma 5 art. 12), in questo caso si punisce la società che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisce la



permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

Le fattispecie sopra descritte prevedono le sanzioni pecuniaria da quattrocento a mille quote e da cento a duecento quote. In caso di condanna per i richiamati reati, è altresì prevista l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001.

Rilevanza per il Modello

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Assunzione ed impiego di stranieri.

Misure idonee alla prevenzione

E' fatto divieto alla Società di assumere o mantenere tra la forza lavoro della società stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con lo stesso scaduto, revocato o annullato oppure non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge

Di seguito si sintetizzano gli indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente che svolga un pubblico servizio, così come elaborati da costante giurisprudenza sul punto:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato e la partecipazione nell'azionariato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In particolare, la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio, e determinata ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., fa sì che siano meritevoli di analisi le situazioni di possibili rapporti con:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)

2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:

- magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)
- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:

- dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell'art. 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata l'amministrazione aventi funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

4. Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:

- Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A., Enia SpA.

Diversa è invece la questione che attiene alla qualifica soggettiva di coloro che operano come dipendenti di una società a partecipazione pubblica.



Infatti, la gestione dei servizi pubblici attraverso società per azioni può riflettersi diversamente sulla qualifica dei soggetti apicali a seconda di come si svolge la loro attività. Laddove agiscono alla pari di altri imprenditori privati del settore, secondo le regole di mercato, in regime di concorrenza, senza vincoli dettati da norme di diritto pubblico, non è configurabile un esercizio di potestà, funzioni o servizi istituzionalmente appartenenti alla P.A.

L'operato dell'amministratore delegato della persona giuridica che svolge la sua intera attività in regime privatistico non è invero assimilabile a quello dell'incaricato di pubblico servizio solo perché espressione, sia pure in via mediata, dello svolgimento di un servizio pubblico.

Occorre distinguere se l'ente pubblico abbia davvero trasferito alla società di cui fa parte poteri e prerogative pubblicistiche, poiché non è possibile affermare aprioristicamente che taluni servizi, pur diretti a soddisfare un bisogno sociale, appartengono istituzionalmente alla competenza della P.A.

In altri termini, l'amministratore di una società a partecipazione pubblica non è automaticamente qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per il solo fatto di guidarne la gestione.

Tuttavia, la verifica in ordine a questi requisiti deve essere sempre rigorosamente fatta in concreto, e non è agile individuare una linea di discriminazione.

Pertanto, i funzionari degli enti, per essere soggetti "rilevanti" ai fini del D.Lgs 231 dovranno in concreto poter essere qualificati, sulla base dell'effettiva attività svolta, o Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio. Fermo restando che, quando la società è quotata ed è a partecipazione pubblica, va inquadrata come soggetto rilevante ai fini del D.lgs. 231/01.

Incitazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231)

Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia) –

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.*

I reati cui l'articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede: “*si applica la pena della reclusione*



da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Principi di comportamento

Considerate le attività svolte da ECOSUNTEK la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il Personale di ECOSUNTEK compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di ECOSUNTEK sono tenuti al rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico;
- che tutte le attività svolte per conto di ECOSUNTEK – ivi incluso per ciò che attiene i rapporti con società estere – siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale;
- 2) nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- 3) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarli;



Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231)

Art. 25-quaterdecies. – (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) – 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Il reato di frode in competizioni sportive, introdotto per la prima volta dalla l. n. 401/1989, mira alla repressione della pratica delle scommesse clandestine.

Trattasi di un reato plurioffensivo, il bene giuridico tutelato nel caso di specie è l'interesse patrimoniale e la libertà di autodeterminazione, ovvero par necessario tutelare la certezza, la regolarità delle competizioni sportive e la conseguente genuinità dei loro risultati.

La dottrina, sul punto, ha da sempre affermato che lo scopo della disposizione fosse quello di impedire l'irruzione delle attività clandestine nel mondo dello sport e pertanto, l'attribuzione del disvalore penale per le condotte di frode nelle competizioni sportive che, de facto, tende a danneggiare non soltanto gli interessi finanziari dello Stato ma costituisce anche la fonte di sostentamento per la criminalità organizzata.

Principi di comportamento

Considerate le attività svolte da ECOSUNTEK la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché l'oggetto sociale aziendale non prevede la competizione sportiva, e all'interno dell'azienda sono vietati il gioco o scommesse sportive, vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il Personale di ECOSUNTEK compia attività di scommesse sportive allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di ECOSUNTEK sono tenuti al rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico;



- che tutte le attività svolte per conto di ECOSUNTEK – ivi incluso per ciò che attiene i rapporti con società estere – siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale;

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231)

Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 o Testo Unico Doganale.

Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea). Va da sé che i dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario.

Principi di comportamento

Considerate le attività svolte da ECOSUNTEK la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché l'azienda non opera ai confini nazionali, come noto ma esclusivamente nel territorio locale, essendo un'azienda che eroga un servizio pubblico locale. Le attività di contrabbando sono poi vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello.

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di ECOSUNTEK sono tenuti al rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico.



In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con ECOSUNTEK, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico;
- che tutte le attività svolte per conto di ECOSUNTEK – ivi incluso per ciò che attiene i rapporti con società estere – siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231)

Le single fattispecie di reati presupposto

Il legislatore, con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha inserito l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.Lgs. 231/2001 con la rubrica "Reati tributari".

I reati tributari inseriti nell'articolo sopra citato sono i seguenti:

- ***Art. 2 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti***

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

- **Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

‘Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

- **Art. 8 D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

- **Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

- **Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Rientrano, inoltre, tra i reati tributari che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i delitti previsti dall'art. 25 – *quinquiesdecies* comma 1-bis, **se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.** Nello specifico si tratta dei seguenti delitti.

- **Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele**

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra



documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

- **Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione**

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

- **Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

Allo stato attuale, le operazioni concluse dalla Società ed aventi come controparti fornitori e clienti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, non sono di entità tale da determinare un'evasione dell'IVA per un importo superiore alla soglia di punibilità fissata nel valore di dieci milioni di euro.

Attività a rischio

Lo schema seguente sintetizza le attività sensibili mappate in relazione ai reati tributari previsti dal D.lgs. 231/2001, effettuando una differenziazione tra le attività nell'ambito delle quali si realizza la commissione del reato (c.d. attività sensibili dirette) e quelle relative alle fasi di preparazione del reato (c.d. attività sensibili strumentali).



Per un dettaglio delle modalità di commissione dei reati e della valutazione del rischio in relazione a ciascuna attività sensibile, si rinvia al documento “Mappatura dei rischi 231” allegato al presente Modello.

Reato tributario	Attività sensibili dirette	Attività sensibili strumentali
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)</p>	<p>- Predisposizione e trasmissione dichiarazione IVA - Predisposizione e trasmissione dichiarazione IRES e IRAP</p>	<p>- Ciclo passivo e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione anagrafica fornitori • contabilizzazione fatture passive • contabilizzazione acconti a fornitori • contabilizzazione fatture in regime forfettario • contabilizzazione delle fatture passive con parti correlate • contabilizzazione fatture da ricevere • contabilizzazione spese per carburante • gestione esecuzione e collaudo acquisti di beni, servizi e lavori <p>- Contabilizzazione spese di trasferta - Contabilizzazione delle sponsorizzazioni - Calcolo IVA - Calcolo IRES e IRAP</p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)</p>	<p>- Predisposizione e trasmissione dichiarazione IVA - Predisposizione e trasmissione IRES e IRAP</p>	<p>- Compensazione crediti tributari - Gestione immobili patrimonio - Operazioni straordinarie - Calcolo IRES e IRAP - Calcolo IVA - Gestione del contenzioso stragiudiziale - Gestione delle erogazioni liberali - Contabilizzazione resi a fornitori e penali</p> <p>Ciclo attivo e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissione e contabilizzazione delle fatture attive con parti correlate



Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000)	Ciclo attivo e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> emissione e contabilizzazione delle fatture attive con parti correlate 	- Gestione del contenzioso stragiudiziale - Operazioni straordinarie
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)	- Gestione degli archivi cartacei ed elettronici e conservazione documenti contabili - Conservazione posta elettronica	Gestione delle verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità finanziarie
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000)	Versamento IVA, IRES e IRAP	- Alienazione di asset - Gestione dei rapporti con parti correlate - Operazioni straordinarie
Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ¹ , art. 4 D.Lgs. 74/2000)	Predisposizione e trasmissione dichiarazione IVA	- Contabilizzazione di fatture passive di fornitori con sede al di fuori dallo Stato Italiano - Emissione e contabilizzazione di fatture attive nei confronti di clienti con sede al di fuori dallo Stato Italiano
Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000)	Predisposizione e trasmissione dichiarazione IVA	
Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)	Compensazione crediti di imposta ai fini IVA	

Misure atte a prevenire la commissione del reato

Le regole generali di comportamento definiscono un insieme di divieti e di obblighi per disciplinare i comportamenti dei soggetti che operano in nome e per conto della Società (Amministratori, Dirigenti, dipendenti, consulenti e partner) nelle aree a rischio individuate in precedenza.

In particolare, i Destinatari:

- non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società, né nell'interesse o vantaggio di terzi;

¹ Per configurare una responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies comma 1-bis l'evasione dell'iva, frutto delle operazioni transfrontaliere, deve essere per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.



- nelle dichiarazioni relative a dette imposte non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
 - non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- devono astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- devono astenersi dall'indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi oppure crediti e ritenute fittizie;
- devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- devono procedere a presentare le dichiarazioni relative alle imposte dirette e indirette nei tempi e modi definiti dalla normativa vigente;
- devono custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali (compresa la corrispondenza commerciale), approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- devono portare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, unicamente i crediti esistenti e risultanti dalle dichiarazioni;
- devono astenersi dall'alienare simultaneamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte.

Ai componenti degli Organi Sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con l'Agenzia delle Entrate e le Autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. Devono inoltre essere chiare e formalizzate (attraverso deleghe, procure e/o codificate nei mansionari/procedure aziendali) le responsabilità aziendali nella gestione dei processi amministrativi, fiscali e nei processi attinenti al ciclo attivo e passivo.



Eventuali consulenti esterni che supportano la Società in materia fiscale devono essere vincolati contrattualmente al rispetto dei principi etici di cui al Modello 231 e al Codice etico aziendale. In particolare, nei contratti con tali soggetti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di non essere mai stati condannati per i reati presupposto ex. D.lgs. 231/2001;
- di impegnarsi al rispetto dei principi etici previsti nel Modello 231 e nel Codice etico adottati dalla Società;
- di impegnarsi ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati presupposto ex. D.lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello 231 e il Codice etico adottati dalla Società.

Inoltre, nei contratti con i consulenti, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad esempio clausole risolutive espresse, penali).

Il personale coinvolto nella gestione dei processi contabili e tributari deve essere a conoscenza delle principali novità della normativa in materia fiscale, anche attraverso lo svolgimento di incontri di formazione periodica aventi ad oggetto i cambiamenti nella normativa fiscale, le implicazioni che queste modifiche producono per l'azienda e i relativi adempimenti da attuare per assicurare la conformità delle attività della Società alla normativa fiscale.

Nello svolgimento delle attività sensibili sopra descritte è necessario, inoltre, che siano applicati i presidi di controllo descritti di seguito.

Di seguito, sono distinti i protocolli specifici per singolo ciclo operativo, distinguendo tra:

- Ciclo passivo;
- Rapporti con parti correlate;
- Ciclo attivo;
- Utilizzo dei mezzi aziendali;
- Trasferte e rimborsi spese;
- Gestione sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- Gestione del contenzioso stragiudiziale;
- Operazioni straordinarie;
- Conservazione dei documenti contabili;
- Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

Nell'ipotesi in cui alcune delle attività sensibili sopra indicate siano svolte in service da altre società del Gruppo è necessario prevedere, nel contratto con la controparte, l'impegno da parte di quest'ultima al rispetto dei principi di comportamento previsti nella presente parte speciale.



Ciclo passivo

Deve essere assicurata la presenza dei seguenti controlli relativi al ciclo passivo:

1. assicurare che le seguenti attività non siano svolte da un unico soggetto:
 - creazione delle anagrafiche dei fornitori;
 - autorizzazione degli ordini/contratti;
 - verifica dell'effettiva esecuzione della fornitura;
 - rilevazione delle fatture passive in contabilità;
 - pagamento dei fornitori.

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile assicurare la suddetta segregazione dei ruoli è necessario assicurare la presenza di controlli compensativi (ad es. doppie autorizzazioni);

2. in fase di creazione dell'anagrafica di un fornitore, verificare la reale esistenza di quest'ultimo e l'inerenza dell'oggetto sociale rispetto alla tipologia di fornitura da realizzare (ad esempio, attraverso l'acquisizione e la verifica della visura camerale);
3. per ogni acquisto di beni, servizi e lavori è necessario garantire la formalizzazione di quest'ultimo attraverso un contratto e/o un ordine contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l'oggetto della fornitura e la controparte coinvolta;
4. nella fase di ricevimento dei beni/merce ordinati è necessario assicurare lo svolgimento dei controlli di accettazione finalizzati a garantire che i beni ricevuti corrispondano qualitativamente e quantitativamente a quanto indicato nell'ordine/contratto;
5. nel caso in cui la prestazione abbia ad oggetto un servizio, il soggetto richiedente deve verificare che il servizio sia erogato dal fornitore secondo quanto previsto nel contratto per quanto concerne sia l'oggetto della prestazione che le modalità di erogazione. Dovrà altresì verificare che il fornitore che eroga la prestazione sia quello indicato nel contratto. Nel caso in cui la prestazione non produca un output materiale (es. una relazione, un parere), il fornitore dovrà predisporre una breve relazione scritta sull'attività svolta, anteriormente o contestualmente all'invio della fattura, che dovrà essere conservata e potrà essere analizzata nel corso delle verifiche degli organi di controllo, compreso l'OdV. Nel caso in cui la prestazione produca un output materiale è responsabilità dell'ente richiedente conservare la documentazione attestante la prestazione svolta;
6. al momento della ricezione della fattura di acquisto è necessario verificare l'effettiva realizzazione della fornitura a cui la fattura si riferisce;
7. sulle fatture non pagate (scadute da oltre sei mesi) è previsto un controllo annuale nel corso del quale dovranno essere evidenziate le motivazioni alla base del mancato pagamento delle fatture;



8. per le prestazioni occasionali, è necessario assicurare che il rapporto instaurato con il fornitore sia sempre documentato da specifico contratto o lettera d'incarico.
9. con riferimento al conto fatture da ricevere, prevedere un controllo semestrale della movimentazione e del saldo di tale conto (anche in coordinamento con la Società di Revisione), al fine di verificare che gli stanziamenti effettuati si riferiscano a fatture che pervengono dai fornitori in relazione alle prestazioni rese e contabilizzate;
10. è previsto il divieto di eseguire ordini di pagamento verso soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
11. nel caso di contestazioni ai fornitori dovuti a differenze rispetto a quanto contrattualmente pattuito è necessario assicurare che la contestazione sia formalizzata utilizzando dei mezzi idonei e tutte le difformità riscontrate (es. differenze quantitative) siano tracciate e verificabili ex post.

Nell'ipotesi in cui la Società intrattenga rapporti con clienti/fornitori che operano in paesi che non rientrano nella cosiddetta lista "white list"² è necessario che tale aspetto sia identificato correttamente in sede di creazione dell'anagrafica del cliente/fornitore e che venga costantemente tenuta aggiornata una lista contenente tale tipologia di controparti.

Rapporti con parti correlate

In merito alla gestione dei rapporti con parti correlate è necessario assicurare:

- il rispetto di quanto previsto nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società e nel Regolamento OPC (Disposizioni in tema di parti correlate pubblicate da Borsa Italiana S.p.A.);
- la presenza di una mappatura di tali rapporti;
- la congruità dei prezzi praticati fra le parti, valutando che gli stessi siano congrui con i prezzi di mercato;
- la formalizzazione di un contratto tra le controparti;
- l'attestazione di effettiva erogazione del servizio, resa da un soggetto diverso rispetto a colui che ha rapporto di correlazione.

Assicurare, inoltre, lo svolgimento di verifiche a campione da parte dell'OdV circa la presenza dei contratti tra parti correlate e la relativa congruità con la documentazione contabile.

² Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea



Ciclo attivo

Deve essere assicurata la presenza dei seguenti controlli relativi al ciclo attivo:

1. assicurare che le seguenti attività non siano svolte da un unico soggetto:
 - crea le anagrafiche dei clienti;
 - sottoscrive i contratti;
 - attesta l'effettiva erogazione del servizio;
 - emette le fatture;
 - rileva le fatture attive in contabilità;
 - verifica gli incassi;
2. garantire che tutti i rapporti con i clienti siano formalizzati tramite un contratto;
3. assicurare che, in caso di mancato incasso delle fatture attive, siano svolti controlli specifici e documentati sul mancato incasso e siano attivate adeguate procedure per recuperare il credito nei confronti del cliente, nel rispetto delle disposizioni normative di settore vigenti.

Trasferte e rimborsi spese

Nel caso di rilevazione di costi per le trasferte da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti della Società è necessario effettuare un controllo sulle note spese per assicurare che i costi rilevati in contabilità si riferiscano a spese realmente sostenute, inerenti la trasferta e comprovate da adeguati giustificativi di spesa (in particolare, non deve essere consentito il rimborso di spese con presentazione di scontrini privi di qualsiasi riferimento aziendale).

Gestione sponsorizzazioni e erogazioni liberali

In merito alla gestione delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali la Società deve assicurare:

1. che le spese siano autorizzate e documentate in modo adeguato, affinché venga garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo di autorizzazione, per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
2. che sia assicurata la formalizzazione degli accordi di sponsorizzazione ovvero la volontà di effettuare un'erogazione liberale, mediante redazione di un contratto/ ordine di acquisto/lettera;
3. che il contratto/lettera/ordine siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e, nel caso della sponsorizzazione, riportino indicazione del compenso pattuito,



del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre relativi all'attività svolta (es. fotografie, esposizione del logo aziendale);

4. che vengano archiviate le evidenze documentali sullo svolgimento dell'evento sponsorizzato e che il ritorno d'immagine avvenga nelle modalità previste.

Conservazione dei documenti contabili

Per quanto riguarda la conservazione dei documenti contabili è prevista allo stato attuale una conservazione con modalità elettronica, che deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento. È stato individuato l'Amministratore Delegato quale responsabile della conservazione all'interno dell'azienda.

È necessario assicurare che l'accesso ai documenti contabili e agli archivi che contengono documenti contabili sia regolamentato, limitandolo a determinati soggetti, e predisponendo un'apposita procedura che individui per le diverse categorie di documenti contabili le modalità di conservazione (es. cartacea/digitale), le tempistiche e i soggetti responsabili della conservazione.

Gestione del contenzioso stragiudiziale

In relazione alla gestione del contenzioso stragiudiziale è necessario assicurare la tracciabilità del processo che ha dato origine al contenzioso e l'evoluzione del medesimo, mediante la conservazione della documentazione comprovante lo stato del contenzioso. È necessario assicurare che le rilevazioni contabili generate dal verificarsi di contenziosi si riferiscano a situazioni per le quali è presente per la società un rapporto diretto con la controparte e che l'operazione oggetto del contenzioso sia attinente alla sfera aziendale (es. ciclo passivo, ciclo attivo, gestione del personale, ecc...). Con riferimento al contenzioso è previsto inoltre che venga assicurata la congruità dell'importo di eventuali transazioni anche attraverso specifico parere legale esterno.

Utilizzo dei mezzi aziendali

Per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi aziendali, assicurare:

1. la tracciabilità sulle modalità di utilizzo dei mezzi aziendali;
2. lo svolgimento di verifiche sui consumi di carburante dei mezzi aziendali, in particolare circa la congruità rispetto ai chilometri percorsi.

Operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, cessioni di rami d'azienda) è necessario:



- effettuare un'analisi sulla fattibilità e sulla convenienza economica dell'operazione;
- verificare la corrispondenza tra la tipologia del contratto e la natura del negozio giuridico tramite specifico parere professionale a supporto;
- informare l'OdV di tale operazione.

Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali

Per quanto riguarda i processi di natura fiscale si raccomanda quanto segue:

1. assicurare che la dichiarazione IVA, la dichiarazione IRAP e la dichiarazione relativa alle imposte sui redditi siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione;
2. assicurare la verifica del Responsabile Amministrazione e Contabilità sulla presenza della ricevuta di avvenuto invio della dichiarazione IVA, IRAP e della dichiarazione relativa alle imposte sul reddito, entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Indicatori di anomalia nei confronti di partner e fornitori

Nei confronti dei fornitori e partner, in ottemperanza anche alle linee guida UIF “*Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs 231/2007 operatività connessa con illeciti fiscali*” sono da considerare come “indicatori di anomalia” per illeciti fiscali i seguenti fatti/eventi/situazioni:

1. imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti);
2. imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione;
3. imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse;
4. imprese che hanno denunciato l’inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione;
5. imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva, per l’incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio);
6. imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell’archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System – VIES);
7. imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari;



8. imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale;
9. imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei;
10. imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per condanne penali anche non definitive connesse a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari, sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili;
11. imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali;
12. imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria;
13. pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti;
14. presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se i delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quello ove i rapporti sono incardinati.

Nel caso di presenza di significativi indicatori di anomalia per uno dei fornitori o partner della Società dovrà essere avvisato l'Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2001.

Flussi informativi

Si riportano nel seguito i flussi informativi che devono essere inviati periodicamente all'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi	Frequenza
1. Avvisi di accertamento fiscale/cartelle esattoriali/ricorsi tributari/atti di pignoramento /atti di accertamento con adesione	Trimestrale
2. Elenco dei rapporti intrattenuti con clienti/fornitori in paesi non white list	



3. Eventi che hanno causato il deterioramento/distruzione o lo smarrimento di documenti contabili	
4. Deviazioni dal sistema di controllo contenuto nella parte speciale "Reati tributari" del Modello 231	
5. Elenco prestazioni occasionali	Annuale
6. Operazioni straordinarie effettuate ed eventuali pareri legali acquisiti a supporto	
7. Trasmissione della dichiarazione IVA	

Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Il nuovo art. 25-*septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-*bis* del Codice Penale:

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;



- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*noviesp.*), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*deciesp.*), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undeciesp.*), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies p.*), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies p.*), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste *ex art.* 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, viene introdotto il nuovo art. 25-*duodevicies* “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexiesp.*), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies p.*), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di *(i)* ricettazione di beni culturali, di *(ii)* impiego di beni culturali provenienti da delitto, di *(iii)* riciclaggio di beni culturali, di *(iv)* autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Per quanto riguarda invece tutti i contatti che si renderessero necessari per la corretta gestione dei beni culturali con la Soprintendenza si rimanda ai protocolli relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione:

1. sovvenzioni e contributi ottenuti dalla P.A.;
2. ispezioni e controlli da parte di P.A.;
3. ottenimento di autorizzazioni da parte della P.A.